



# CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 20/12/2024

### OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:19 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Mazzariello Francesco in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale dott.ssa Anna Mutascio.

Intervengono:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
Spagnuolo Paolo	Si		Pizzano Giuseppina		Si
Parziale Gianna	Si		Fasano Maria	Si	
Landi Domenico	Si		Trasente Carmela	Si	
Mazzariello Francesco	Si		Spagnuolo Giuseppe	Si	
Labate Raffaele	Si		Nazzaro Anna		Si
Scioscia Fabiola	Si		Palladino Nunzia	Si	
Guancia Antonio	Si		Musto Mirko	Si	
Barbarisi Raffaele	Si		Renzulli Roberto	Si	
Montuori Andrea Daniele	Si				

Tot. 15

Tot. 2

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il punto *de quo* é stato trattato col precedente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE**

- il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e s.m.i., ha istituito l'Addizionale comunale all'Irpef - Imposta comunale sul reddito delle persone fisiche, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;
- l'art.162, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi di cui al D. Lgs.n.118/2011;
- l'art.151, comma 1, del D. Lgs.n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio successivo, stabilendo contestualmente che il detto termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTA** la Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1 commi 142-144 "*Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF*";

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**CONSIDERATO** che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota variabile di compartecipazione che non può eccedere complessivamente 0,8 punti in percentuale;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2012 di approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF e dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

**RILEVATO** che nel Comune di Atripalda l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita in 0,8 punti dalla deliberazione di approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF e dell'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, all'Articolo 2 rubricato "*Determinazione dell'aliquota*" di seguito riportato:

1. *L'aliquota della addizionale non può eccedere l'aliquota massima prevista per legge, attualmente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.*
2. *L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.*
3. *La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.*
4. *L'aliquota è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali;*

**RILEVATO**, che il suddetto regolamento non necessita di adeguamento prevedendo una aliquota unica e non indicando gli scaglioni di reddito, rimandando alla vigente normativa per la sua applicazione;

**RITENUTO** necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025-2027, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuali, nonché, confermare la disciplina contenuta nel

regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2012;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Settore Tributi – Cultura – Contenzioso - Vicesegretario Generale e dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo n. 360 del 28.09.1998 recante la *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”*;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni*;
- Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021;
- lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione: presenti n. 15, votanti n. 15, favorevoli n. 11, contrari n. //, astenuti n. 4 (Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Palladino, Mirko Musto e Roberto Renzulli),

**DELIBERA**

**Di Considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;

**Di Confermare**, per l'anno 2025, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 0,8% (zero virgola otto) punti percentuali;

**Di Confermare** il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, già approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2012;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tributi – Cultura – Contenzioso - Vicesegretario Generale di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto in ogni caso del termine stabilito dall'art 1 comma 14 lett. e) della legge n. 208/2015;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta aliquota è da ritenersi vigente per l'annualità 2025 nonché, in assenza di modifiche, anche per le annualità successive;

**DI DARE ATTO** che il contenuto della presente deliberazione costituisce parte integrante del bilancio di previsione 2025/2027 in conformità a quanto previsto dall'art. 172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 267/00;

**DI DICHIARARE** il presente atto, con successiva votazione dal seguente esito: Con la seguente votazione: presenti n. 15, votanti n. 15, favorevoli n. 11, contrari n. //, astenuti n. 4 (Giuseppe Spagnuolo, Nunzia Palladino, Mirko Musto e Roberto Renzulli), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
f.to Mazzariello Francesco

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Anna Mutascio

---

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30/12/2024

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Anna Mutascio

---

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2024

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Anna Mutascio

---

VISTO DI Regolarità tecnica

Data 13/12/2024

Il Responsabile del Settore  
f.to REPPUCCI ENRICO

---

VISTO DI Regolarità contabile

Data 13/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to De Giuseppe Paolo

---

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 30/12/2024

Il Segretario Generale  
dott.ssa Anna Mutascio

---